



# Ministero della Giustizia

**Dipartimento per gli Affari di Giustizia**

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Tronto n. 2 - 00198 Roma - Tel. 06 -85271 (245; 246; 247)

Pec [composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it](mailto:composizionecrisi.dgcivile.dag@giustiziacert.it)

Ufficio III - Reparto IV

m\_dg. DAG. 16/11/2015. 0173085. U

All'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto  
Organismo di composizione della crisi (in breve anche OCC) Commercialisti Taranto  
Taranto, cap 74121, Viale Virgilio n. 152 c/o Cittadella delle Imprese  
pec [ordine.taranto@pec.commercialisti.it](mailto:ordine.taranto@pec.commercialisti.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE PDG d'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Si trasmette il PDG 11/11/2015 d'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Roma, li 13/11/2015.

IL MAGISTRATO DELEGATO

Adela VERDE  
*Adela Verde*



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che Il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore Generale alla dott.ssa Adele Verde;

considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.I. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del D.I. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del D.I. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore Generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

viste le istanze 23/10/2015 (pervenuta a questo ufficio con raccomandata AR il 28/10/2015), 3/11/2015 (pervenuta a questo ufficio con raccomandata AR il 5/11/2015) e 11/11/2015 (pervenuta a mezzo pec), con le quali il dott. LATORRE Cosimo Damiano, nato a Taranto il 28/11/1959, in qualità di legale rappresentante dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.I. 202/2014 per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'organismo denominato "Organismo di composizione della crisi (in breve OCC) - Commercialisti Taranto", con sede legale in Taranto, cap 74121, Viale Virgilio n. 152 c/o Cittadella delle Imprese, C.F. e P. IVA 90174840737 sito web [www.odcec.ta.it](http://www.odcec.ta.it), pec [ordine.taranto@pec.commercialisti.it](mailto:ordine.taranto@pec.commercialisti.it);

verificato il possesso, da parte dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, dei seguenti requisiti:

individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Dott.	FEDELE	Egidio	Massafra	27/03/1952
-------	--------	--------	----------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett . c) del D.M. 202/2014;

- regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3 ,lett . e) del D.M. 202/2014;

- sede legale sita in: Taranto, cap 74121, viale Virgilio n. 152 c/o Cittadella delle Imprese - pec [ordine.taranto@peccommercialisti.it](mailto:ordine.taranto@peccommercialisti.it)

- sede dell'organismo sita in: Taranto, cap 74121, viale Virgilio n. 152 c/o Cittadella delle Imprese - pec [ordine.taranto@peccommercialisti.it](mailto:ordine.taranto@peccommercialisti.it)

Verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1.	Dott.	BRUNI	Nicola	Taranto	10/8/1945
2.	Dott.	CARRINO	Emanuele	Mesagne	26/03/1947
3.	Dott.	CAUSARANO	Francesco	Taranto	14/5/1961
4.	Dott.	CAVALLO	Fabrizio	Taranto	04/01/1964
5.	Dott.	CHIANURA	Pietro Vito	Taranto	07/01/1963
6.	Dott.ssa	CORRADO	Barbara	Taranto	19/07/1974
7.	Dott.	DE BELLIS	Domenico	Bari	07/12/1966
8.	Dott.	D'ELIA	Cosimo	Taranto	21/04/1964
9.	Dott.	DE LUCA	Francesco	Taranto	01/06/1964
10.	Dott.ssa	GAITA	Daniela	Taranto	18/05/1961
11.	Dott.	IOBBI	Gianpiero	Taranto	11/05/1968
12.	Dott.	MARANGELLA	Ignazio	Grottaglie	27/09/1987
13.	Dott.	MARANGELLA	Salvatore	Grottaglie	16/09/1955
14.	Dott.ssa	NEGRO	Manuela	Taranto	16/01/1977
15.	Dott.	NEGRO	Oswaldo	Taranto	17/12/1945
16.	Dott.	PRESTA	Antonello	Cosenza	14/02/1961
17.	Dott.	TAGARELLI	Mario	Taranto	11/05/1963
18.	Dott.ssa	VALENTI	Valentina	Taranto	17/02/1968
19.	Dott.	VALENTINI	Cosimo	Taranto	07/08/1962
20.	Dott.	VIZZARDO	Francesco	Taranto	19/03/1964
21.	Dott.	ZILIO	Giammaria	Taranto	29/11/1974

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 202/2014;

#### DISPONE

l'iscrizione di "Organismo di composizione della crisi (in breve OCC) - Commercialisti Taranto", con sede legale in Taranto, cap 74121, Viale Virgilio n. 152 c/o Cittadella delle Imprese, C.F. e P. IVA 90174840737 sito web [www.odcecta.it](http://www.odcecta.it), pec [ordine.taranto@peccommercialisti.it](mailto:ordine.taranto@peccommercialisti.it), nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 5.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

Si precisa che l'iscrizione dell'istante nel registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non preclude all'amministrazione di esercitare, in qualsiasi momento, i poteri relativi alla funzione di vigilanza, dovendo questa direzione generale controllare che ciascun organismo svolga l'attività nel rispetto delle previsioni di legge, primaria e secondaria, oltre che delle direttive date.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma, li 11/11/2015

IL MAGISTRATO DELEGATO

Adele VERDE  
*Adele Verde*